(N. 231-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 marzo 1954

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1954 (V. *Stampato N.* **721**)

d'iniziativa dei Senatori SANTERO e ZELIOLI LANZINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1954

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.
Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di primario e di aiuto ospedalieri, di sovraintendente sanitario e di direttore sanitario.	*Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.*
Art. 1.	Art. 1.
La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti.	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Art. 2.	Art. 2.
I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b*) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:	*Identico.*
a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane o all'estero retti da Amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;	*Identico.*
b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;	*Identico.*
c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera *a*);	*Identico.*
d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex Colonie italiane, o all'estero retti da Amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.	*Identico.*
Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la	*Identico.*

equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I limiti di età previsti dalla lettera *a*) degli articoli 47, 56 e 63 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di cinque anni.

Art. 3.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso;

c) incarico universitario;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio e alla categoria dell'ospedale;

f) servizio di assistente effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

h) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

Art. 4.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera *a*), 56 lettera *a*), 63 e 67 n. 1, lettera *c*) e n. 2 lettera *b*) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.

Art. 3.

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

Soppresso.

Soppresso.

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con de-

liberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

d) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'articolo 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'infermeria;

b) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al IX, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Art. 5.

I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al 7° designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori ruolo, purchè non abbia avuto come aiuto o assistente taluno dei concorrenti;

d) di due sovraintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquanta anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di cinque anni.

Art. 6.

I componenti delle Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 48, lettera *d*), 64, lettera *c*), 68, lettera *e*), 72, lettera *e*), 76, lettera *c*), sono designati dai Consigli direttivi dei relativi Ordini e Collegi professionali della provincia in cui si bandisce il concorso.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai princìpi informatori della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Art. 7.

I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente;

b) da un medico dei ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni.

Art. 8.

Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le Amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per la presentazione di nuove istanze.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.